

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 aprile 2019

Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese. (19A03430)
(GU n.125 del 30-5-2019)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 25, che attribuisce la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato alla società italiana per le imprese all'estero Simest S.p.a.;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest S.p.a. il 28 marzo 2014 per la gestione degli interventi a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 1 e 9, comma 5, che prevedono la natura privilegiata dei crediti nascenti dai finanziamenti pubblici erogati alle imprese come sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, par. 6) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le agevolazioni finanziarie a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto, in particolare, il comma 2, lettera c) del sopra citato art. 6 che prevede tra gli interventi finanziabili sul fondo citato «altri interventi prioritari»;

Visto il decreto 7 settembre 2016 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze recante «Riforma degli strumenti finanziari a sostegno

dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2016;

Visto l'art. 1, comma 270, della legge 27 settembre 2017, n. 205, che prevede che il Comitato agevolazioni e' l'organo competente ad amministrare il Fondo rotativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni, in corso di perfezionamento;

Considerato che la cabina di regia per l'Italia internazionale tra le linee promozionali strategiche per il 2018 ha individuato, tra le prioritari, il sostegno alle imprese nell'utilizzo degli strumenti della digital economy (portali e/o piattaforme aggregatrici dell'e-commerce mondiale) e del temporary export manager per contribuire alla diffusione tra le imprese delle competenze indispensabili ad aumentare la capacita' competitiva sui mercati internazionali;

Ritenuto opportuno implementare gli interventi prioritari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;

b) «SIMEST»: societa' italiana per le imprese all'estero-Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100;

c) «Fondo 394»: fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 1981, n. 394;

d) «Comitato agevolazioni»: organo competente ad amministrare il Fondo 394, ai sensi dell'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

e) «Circolare operativa»: circolare approvata dal Comitato agevolazioni che definisce le modalita' e le procedure per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto;

f) «Convenzione»: convenzione sottoscritta il 28 marzo 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest per la gestione del citato Fondo 394;

g) «Decreto 7 settembre 2016»: decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2016;

h) «Market place»: piattaforma informatica per attivita' di commercio elettronico fornita da soggetti terzi;

i) «Rete soggetto»: aggregazione di micro, piccole e medie imprese, costituita attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, avente autonoma soggettivita' giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, e sue successive modificazioni ed integrazioni, e iscritta nel registro delle imprese;

j) «TEM»: temporary export manager: figura professionale specializzata nell'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione;

k) «Societa' di servizi»: societa' di capitali che forniscono servizi professionali di accompagnamento ai processi di internazionalizzazione di impresa, per il tramite di TEM.

Art. 2

Finalita' del decreto e interventi ammissibili

1. Il presente decreto definisce termini, modalita' e condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394 finalizzati al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese in paesi extra UE per:

a) lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso l'utilizzo di un Market place o la realizzazione/implementazione di una piattaforma informatica propria;

b) l'inserimento temporaneo in azienda di TEM per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

Art. 3

Risorse finanziarie, gestione dell'intervento e regime di aiuto

1. Per le finalita' e gli interventi di cui all'art. 2 sono utilizzate le disponibilita' del Fondo 394.

2. Alla gestione degli interventi di cui al presente decreto provvede la Simest ai sensi della normativa citata in premessa. Le attivita' e gli obblighi della Simest, nonche' i relativi compensi e le modalita' di rendicontazione, sono disciplinati dalla Convenzione. Nell'ambito della gestione, la Simest sottopone al Comitato agevolazioni le proposte di delibera inerenti agli interventi di cui al presente decreto.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento de minimis sotto forma di finanziamenti agevolati.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di societa' di capitali, in forma singola o di rete soggetto, che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in stato di attivita' e risultare iscritte al registro delle imprese;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) non risultare inadempienti rispetto a pagamenti relativi a finanziamenti precedentemente concessi a valere sul Fondo 394.

Art. 5

Termini, modalita' e condizioni degli interventi relativi allo sviluppo del commercio elettronico

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), devono avere le seguenti caratteristiche:

a) la piattaforma informatica propria o il Market place prescelto devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato in un paese extra UE;

b) riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano;

c) l'intervento, concesso in forma di finanziamento agevolato, puo' coprire fino al 100% dell'importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni;

d) il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016, come modificato dall'art. 8 del presente decreto.

2. Sono considerate ammissibili le spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 che rientrano nelle seguenti categorie:

creazione e sviluppo della piattaforma;
gestione/funzionamento della piattaforma/market place;
attivita' promozionali e formazione.

3. Con successiva circolare operativa, il Comitato agevolazioni determina le singole voci di spesa ammissibili rientranti in ciascuna delle categorie sopra indicate.

4. Il finanziamento minimo concedibile e' pari a 25.000,00 euro e non puo' comunque superare l'importo massimo di 300.000,00 euro, secondo le modalita' stabilite con delibera del Comitato agevolazioni.

5. Il tasso d'interesse del finanziamento e' pari al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d'interesse del finanziamento non puo' essere in ogni caso inferiore allo zero per cento.

6. La durata massima del finanziamento e' di quattro anni. La durata del periodo di preammortamento e' pari ad un anno.

Art. 6

Termini, modalita' e condizioni degli interventi relativi all'inserimento temporaneo in azienda di TEM

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), devono avere le seguenti caratteristiche:

a) l'inserimento temporaneo in azienda di TEM deve essere finalizzato all'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa in paesi extra-UE attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente da societa' di servizi in possesso di requisiti di onorabilita', esperienza e professionalita' individuati con circolare operativa;

b) i servizi consulenziali oggetto del contratto tra l'impresa beneficiaria e la societa' di servizi sono specificati con circolare operativa.

2. Sono considerate ammissibili le seguenti spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1:

a) il servizio di affiancamento temporaneo all'internazionalizzazione erogato da una societa' di servizi per il tramite della figura professionale del TEM come risultante dal contratto tra la societa' richiedente il finanziamento agevolato e la societa' di servizi;

b) le attivita' promozionali e di supporto strettamente connesse alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione elaborato con l'assistenza del TEM;

c) certificazione di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o altre forme di tutela del made in Italy, quando oggetto di una strategia di internazionalizzazione dell'impresa elaborata con l'assistenza del TEM.

3. Con successiva circolare operativa, il Comitato agevolazioni determina le singole voci di spesa ammissibili rientranti in ciascuna delle categorie sopra indicate.

4. Non sono ammissibili all'agevolazione le spese derivanti da contratti di servizio stipulati tra l'impresa beneficiaria e una società di servizi aventi tra di loro una relazione riconducibile all'art. 2359 del codice civile, ovvero che siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto.

5. L'intervento può coprire fino al 100% dell'importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni.

6. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016, come modificato dall'art. 8 del presente decreto.

7. Il finanziamento minimo concedibile è pari a 25.000,00 euro e non può comunque superare l'importo massimo di 150.000,00 euro, secondo le modalità stabilite dal Comitato agevolazioni.

8. Il tasso d'interesse del finanziamento è pari al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d'interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo zero per cento.

9. La durata massima del finanziamento è di quattro anni. La durata del periodo di preammortamento è pari a due anni.

Art. 7

Presentazione della domanda, concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. Le modalità di presentazione delle domande per gli interventi di cui al presente decreto, gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi i criteri di ammissibilità e gli aspetti relativi alle erogazioni dei finanziamenti agevolati, al rimborso e alle cause di revoca, sono stabiliti da circolare operativa.

2. Le circolari operative sono pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) ed il relativo avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8

Modifiche al decreto 7 settembre 2016

1. L'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016 è sostituito come segue:

«7. Con riferimento alle garanzie, il Comitato agevolazioni può accordare una riduzione delle garanzie da prestare fino ad un massimo dell'80% del finanziamento per le piccole e medie imprese, nonché per le imprese «a media capitalizzazione», per tali intendendosi le imprese non qualificabili come piccole e medie imprese con un numero di dipendenti che non superi le 1.500 unità, calcolate conformemente all'allegato I, articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La riduzione delle garanzie avviene sulla base di criteri prefissati, collegati alla consistenza patrimoniale e finanziaria e della capacità di rimborso del finanziamento, deliberati dal Comitato agevolazioni, che possono prevedere «bonus» specifici per alcune categorie di imprese.»

2. All'art. 4, comma 3, del decreto 7 settembre 2016 dopo le parole «o corner» sono aggiunte le parole «o centro di assistenza post vendita».

3. Sino all'entrata in vigore delle circolari operative in

attuazione delle modifiche di cui all'ultimo periodo del comma 1 restano in vigore i criteri e le procedure vigenti.

Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo per la registrazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Comitato agevolazioni emana le previste circolari operative assicurandone adeguata pubblicizzazione sui siti web di Simest e del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 10
Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2019

Il Ministro dello sviluppo
economico
Di Maio

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-395